

nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia
A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

L'editoriale del Segretario

L'avvocatura è preoccupata

Nei comunicati stampa che ci pervengono dai nostri vertici si legge una grande preoccupazione dell'Avvocatura per le iniziative legislative che la interessano, con particolare riferimento alle liberalizzazioni ed alla riforma degli ordinamenti professionali secondo i principi dettati dal D.L.138 del 2011: libertà di accesso alla professione, obblighi formativi, tirocinio e giusto compenso, quantificazione e pattuizione (continua a pag.2)



Monti : "il riordino delle professioni è nella lista delle priorità"

La riforma dell'ordinamento forense non è più rinviabile

di Alberto Sansonetti

Ora non è più possibile traccheggiare:

la riforma dell'ordinamento forense, nata in epoca corporativa (rdl n.1578/1933, conv. con mod. in L. n.36/1934), dovrà essere approvata necessariamente entro il 13 agosto 2012, giacché con DL 138/11-conv. in legge n.148/11 (per intenderci la seconda manovra finanziaria, agostana) è stato previsto (art.3, comma V°) che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legge. Il Presidente del Consiglio Monti ha dichiarato, nel suo discorso di insediamento, che il riordino delle professioni è nella lista delle priorità, anche dando attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità in materia di tariffe minime. La c.d. legge di stabilità, n.183 del 12/11/11 (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012) si occupa infatti all'art.10 della riforma degli ordini professionali e delle società tra professionisti, promovendo un processo di delegificazione, sulla base dei principi di liberalizzazione, e abrogando la normativa in materia di associazioni professionali. Cosa si voglia intendere per "liberalizzare" non è sufficientemente chiaro. A parte la conferma della libertà di pattuizione, in forma scritta, del compenso, senza il vincolo dell'obbligatorietà delle tariffe minime, sarà abbreviato il percorso per l'accesso – si parla di 18 mesi di tirocinio anziché degli attuali 24. La richiamata



legge 148/11 (art.3, co. 5) ha previsto alcuni paletti a cui si dovrà adeguare la riforma (accesso, formazione, tirocinio, compenso, separazione degli organi disciplinari da quelli amministrativi, libertà di pubblicità informativa). Con particolare riferimento all'accesso occorre fare qualche considerazione. Da tempo si segnala da più parti l'eccessività dei numeri degli iscritti agli albi; fenomeno che viene preso in considerazione nelle occasioni ufficiali anche da parte dei vertici della magistratura e additato come causa o concausa del malfunzionamento della giustizia (!). Rimedi non si intravedono posto che i vincoli imposti dalla Comunità Europea sono nel segno della totale liberalizzazione dell'accesso. In chiave comunitaria non si possono imporre soverchi ostacoli all'accesso alle professioni, altrimenti si porrebbero come vincoli contrastanti col regime della libera circolazione dei prestatori di servizi all'interno della stessa comunità. L'art. 3 richiamato s'intitola, appunto "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni ecc." E' fatto salvo, tuttavia, l'esame di Stato (previsto come obbligatorio dall'art.33, 5° comma Cost.) che nel testo varato al Senato è ancora modulato secondo lo schema preesistente; pur con l'importante sottolineatura << v.art.44, 1° co. L'esame di stato ...può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato (continua a pag.2)

SOMMARIO

La riforma dell'ordinamento forense non è più rinviabile
(A.Sansonetti) **pag.1**

Gli avvocati e il fisco di Monti
(F.Perrone) **pag.3**

L'angolo delle letture
(A.Totaro Fila) **pag.4**

Avvocati nella Giurisprudenza
pag.5

Continuiamo a riportare anche in questo numero la giurisprudenza afferente temi prettamente professionali (responsabilità, tariffe, ecc.). Invitiamo ancora i Colleghi a segnalare ogni pronuncia che possa essere utile a tutti noi.

L'editoriale del Segretario

L'avvocatura è preoccupata

(segue da pag. 1)

dei compensi, assicurazione obbligatoria del professionista, libertà della pubblicità informativa. Sono principi di carattere generale, che vanno letti e che tracciano una direzione già intrapresa, per molti versi, dall'Avvocatura, sicché non dovrebbe essere difficile adattarne gli ordinamenti nel termine assegnato dal Governo. Ci sono molti aspetti non affrontati ed anche in questo caso la tecnica legislativa non aiuta; tuttavia, senza andare a cavillare, non pare che, allo stato, si parli di soppressione degli Ordini o di abrogazione di tutta la normativa ordinistica che, in buona sostanza, trae origine dai principi deontologici dettati nell'interesse del cittadino e non dell'avvocato e che assicurano quella difesa dei diritti che i nostri Costituenti hanno elevato a rango costituzionale. L'accesso alla professione sarà, comunque, subordinata ad un esame di stato.

Il vero è che il legislatore intende sostanzialmente abbassare il costo degli avvocati e ridurre l'accesso al sistema giustizia e ci sta girando intorno con il pretesto delle liberalizzazioni che, di fatto, non potranno modificare sostanzialmente l'organizzazione dell'Avvocatura, salvo che non si intenda farvi accedere chiunque. Se si intende porre un tetto a parcelle milionarie, che interessano solo pochi avvocati "eletti", che si faccia pure e con

chiarezza, alla stessa stregua dei tetti da porre a stipendi e liquidazioni milionarie di manager pubblici e privati; invece, il legislatore, così come per le pensioni, interviene



Il Parlamento Italiano

sostanzialmente sui piccoli studi e sui giovani avvocati, limitando, come si evince nello schema di decreto approvato il 16.12., la difesa tecnica alle cause superiori a mille euro, prevedendo che per tali cause l'eventuale difensore sia pagato con un importo non superiore al valore della lite: sostanzialmente al di sotto di tale tetto i cittadini non avranno più difesa tecnica e la faranno da padroni le persone e le amministrazioni inadempienti; eppure per un pensionato che prende 500 euro al mese un credito di 300 euro può avere importanza quasi vitale! Alla stessa stregua va letto l'inasprimento nell'applicazione della sanzione in caso di mancata partecipazione al tentativo di mediaconciliazione; poi, si elimina il contenzioso con trabocchetto, imitando una procedura introdotta nel processo amministrativo (lì però ha un senso visto che la controversia per il più delle volte si decide con la trattazione della sospensiva), ma addirittura omettendo l'onere della Cancelleria di avvisare l'avvocato della possibilità di estinzione (metodo già dichiarato incostituzionale con sentenza Cost. Cost. n.111/98); come se la causa fosse pendente da più di tre anni per incuria della parte e non per la lungaggine del processo!!!!

Insomma, ne stiamo vedendo delle belle, cambiano i governi, per carità c'è un abisso tra l'ultimo e quello che lo ha preceduto, ma la musica è sempre la stessa. **angelo galante**

La riforma dell'ordinamento forense

(segue da pag. 1)

che abbia effettuato il tirocinio professionale”>>>. Veniamo al punto. Prima ancora della formazione teorico /pratica necessaria a superare l'esame scritto (le solite tre prove scritte) ed un colloquio orale (che verte prioritariamente sulla illustrazione della prova scritta) da svolgersi presso la sede distrettuale di appartenenza, col meccanismo incrociato delle commissioni per la correzione degli elaborati, è centrale l'effettività e proficuità della pratica. La serietà ed effettività della pratica è un passaggio obbligato per verificare la funzionalità del sistema attuale fondato sulla autoregolamentazione degli Ordini; è il vero banco di prova sul quale misurare la validità dell'esistenza degli Ordini. L'altro punto critico è il procedimento disciplinare; si deve incidere sull'attuale struttura monolitica, sdoppiandone le funzioni.

E' prioritaria una pratica ben fatta, presso uno studio legale, che si dedichi alla formazione, e si occupi seriamente della crescita dei giovani praticanti, senza l'inganno di un sostanziale, occulto, sfruttamento di manodopera a buon mercato; segue, per ordine d'importanza, l'esame; quello attuale andrebbe modificato per renderlo più efficace e trasparente.

L'idoneità dell'aspirante avvocato ad assumersi le responsabilità che l'esercizio dignitoso della professione richiede, è un compito non delegabile da parte degli avvocati, presso i cui studi si rivolgono i praticanti.

Tutti noi siamo coinvolti in questo compito di formare i futuri professionisti; preparati, diligenti e moralmente inattaccabili, con la consapevolezza di svolgere un ruolo basilare ed insostituibile nella difesa dei diritti dei cittadini. Solo recuperando un 'immagine di sé coerente con la funzione sociale che la società gli assegna, l'avvocato può pretendere di riequilibrare la sua posizione nell'ordinamento giuridico, che si vorrebbe costituzionalizzare, su iniziativa dell'OUA.

Per resistere alle lusinghe di un mercato della committenza sempre più aggressivo e prevaricante, occorre, infatti, un avvocato che abbia salde radici morali e culturali.

alberto sansonetti

GLI AVVOCATI E IL FISCO DI MONTI

Regime premiale per favorire la trasparenza fiscale

di Franco Perrone



Benefici a professionisti

L'art. 10 del D.L. n. 201/2011 consente, a partire dall'1.1.2013, particolari benefici anche ai professionisti che:

a) decidono di inviare online all'Amministrazione finanziaria le fatture emesse e ricevute, oltre che le risultanze degli acquisti e delle

cessioni non soggette a fattura,

b) istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività esercitata.

I benefici richiamati sono:

1. semplificazione degli adempimenti amministrativi;
2. assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
3. accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti iva;
4. riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (da quattro a tre anni, ex art. 43, 1° comma, DPR n. 600/1973 ed art. 57, 1° comma, DPR n. 633/1972); detta riduzione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 C.p.p. per uno dei reati previsti dal D.L.vo 10-03-2000, n. 74.

Qualificazione e quantificazione dei benefici

La qualificazione e quantificazione dei benefici di cui ai nn. 1, 2 e 3 avverrà con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'iva e gli adempimenti dei sostituti d'imposta.

Con detto provvedimento si prevede:

1.- che potranno essere disposte automaticamente da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- le liquidazioni periodiche iva,
 - i modelli di versamento e della dichiarazione iva,
 - il modello 770 semplificato,
 - il modello CUD ed i modelli di versamento periodico delle ritenute,
 - nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale;
- 2.- che sarà anticipato il termine di compensazione del credito

IVA, che sarà abolito il visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro e l'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

3. Ai professionisti che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni di cui innanzi alle lettere a) e b), sono inoltre riconosciuti i seguenti benefici (con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto):

a) predisposizione in forma automatica, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;

b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;

c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

Opzione preventiva

Per poter godere di detti benefici, il professionista deve effettuare una previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione degli stessi, opzione che potrà compiere o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.

Sanzioni

I contribuenti che non adempiono agli obblighi di cui innanzi perdono il diritto di avvalersi dei benefici innanzi descritti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000.

I contribuenti che adempiono agli obblighi di cui innanzi con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui innanzi, riducibile con l'istituto del ravvedimento operoso.

Professionisti soggetti agli studi di settore

Nei confronti dei professionisti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o

(continua a pag.4)



GLI AVVOCATI E IL FISCO DI MONTI

(segue da pag. 3)

superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, 1° comma, lett. a), secondo periodo, DPR n. 600/1972 e art. 54, 2° comma, ultimo periodo, DPR n. 633/1972);

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento (ex art. 43, 1° comma, DPR n. 600/1973 ed art. 57, 1° comma, DPR n. 633/1972); detta riduzione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 C.p.p. per uno dei reati previsti dal D.L.vo 10-03-2000, n. 74.

c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Dette disposizioni si applicano a condizione che:

a) il professionista abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la sua posizione risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore applicabili.

Norme applicabili

Le disposizioni nei confronti dei professionisti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive.

Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.

franco perrone

L'angolo delle letture

HOMO MAGISTRATUS

<<Mi hanno assegnato un uditore....

E' un ragazzo dotato. Ottima famiglia napoletana, bella presenza, estimatore del melodramma e del teatro classico. Eppure, durante la celebrazione di un processo per diffamazione, davanti a un imputato che si duole di essere stato tacciato come iscritto alla loggia massonica P2, mi chiede candidamente chi sia "questo Gelli" del quale tanto si parla.

"Non hai mai sentito parlare di Licio Gelli?"

"No. È la prima volta."

"Ma scusa, negli ultimi dieci anni cos'hai fatto?"

"Studiavo diritto."


Studiava diritto, appunto. Homo magistratus. Tipologia umana molto diffusa all'interno della corporazione.

L'homo magistratus, definibile anche come "predestinato", ha bevuto direttamente dal seno materno latte e diritto. Appartiene in genere a una famiglia dal ricco pedigree giudiziario, con tanto di nonno Procuratore del Re, cugino Primo Presidente della Corte di Cassazione, padre eminente giurista e tutto quel che segue in termini di casta: avita dimora familiare, casale rustico con famigli, ritratto del prozio a cavallo e via dicendo. Ha frequentato scuole postuniversitarie di specializzazione e coltiva la segreta ambizione di accoppiare alla toga un incarico accademico. Ha un'elevatissima opinione di sé e considera Carnelutti, ai suoi tempi il più grande avvocato italiano, un discreto mestierante. Se qualcuno che non fa parte della casta lo sopravanza in carriera, la colpa è sicuramente di qualche oscura mena politica. Conosce vita, opere e miracoli di ogni collega di una certa fama. Si muove con ammirevole discrezione nel labirinto delle "correnti", e con quell'aria blasè e una sobria eleganza fuori tempo sembra uscito da una stampa inglese di caccia alla volpe. La sua conversazione è tutto un fiorire di citazioni, a cena parla invariabilmente dell'ultima sentenza della Cassazione in materia di possessorie o di tutela dei diritti della persona. Come quei medici che nemmeno davanti a un astice alla catalana riescono a dimenticare l'apudoma del pancreas.

Me ne hanno appena affibbiato uno.>>

(tratto dal libro "In giustizia", di Giancarlo De Cataldo, giudice di Corte d'Assise a Roma, Ed. Rizzoli)

a cura di *anna totaro fila*



Avvocati nella giurisprudenza

Cass.civ. sez. II, sent. n.4422 del 23-02-2011

(Responsabilità professionale - aggirare la prescrizione di legge - obbligo - non sussiste)

Non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omettere di consigliare il cliente di accettare l'eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell'atto dal suo scopo precipuo.

Cass.civ. sez. III, sent. n.8863 del 18-04-2011

(Avvocato - codifensore - decreto ingiuntivo - effetti sul credito del collega - non sussiste)

Il decreto ingiuntivo ottenuto dal codifensore nei confronti del cliente che non ha pagato la parcella non esplica effetti in favore del collega. Infatti, la solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo e nel caso di specie tale circostanza non risulta essere mai stata provata. Fra l'altro, la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori giacchè nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto.

Cass.civ. sez. II, sent. n.9058 del 20-04-2011

(Avvocato - parcella - atto di divisione - l'onorario può essere riscosso soltanto da un familiare)

Il legale che predispose un atto di divisione può chiedere il pagamento della parcella soltanto al familiare che gli ha conferito l'incarico. Non rileva la circostanza del vantaggio ottenuto dagli altri.

Cass.civ. sez. II, sent. n.10686 del 13-05-2011

(Professionisti - avvocato - sentenza sfavorevole - omessa impugnazione - sussiste)

Si configura la responsabilità professionale dell'avvocato il quale, nell'ambito di uno scioglimento di comunione ereditaria, non abbia provveduto a proporre appello contro la sentenza di primo grado, ritenuta sfavorevole dagli attori, lasciando spirare il termine previsto per l'impugnazione e impedendo anche la conclusione di un accordo transattivo.

Cass.civ. sez.II, sent. n.11392 del 24-05-2011

(Giudizio - nota spese - mancato accordo preliminare sul compenso - quota-parte non liquidata dal giudice - esigibilità del pagamento - sussiste)

Con la presentazione di una dettagliata nota spese nel giudizio l'avvocato opera, ex se, una valutazione quantitativa e qualitativa delle prestazioni professionali espletate e ne determina il relativo compenso dovuto sulle tariffe professionali di riferimento, rimettendone al vaglio definitivo del giudice la concreta liquidazione. In difetto di accordi preventivi circa l'entità del compenso finale, la nota spese deve rivestire un valore quantomeno delimitativo, se non addirittura confessorio, del credito spettante al primo. Ne consegue che il professionista, ove non soddisfatto dalla liquidazione giudiziale, potrà esigere dal cliente il pagamento di quella quota-parte del compenso professionale non riconosciutagli dal giudice, ma pur sempre nel rispetto dei limiti oggettivi tracciati dallo stesso con la parcella prodotta in giudizio.

Cass. sez. lav., sent. n.12209 del 06-06-2011

(Cassa forense - restituibilità dei contributi - previsione - legittimità)

In materia di trattamento previdenziale, - hanno motivato gli Ermellini - gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui all'art.21 della legge n.570/80, nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono

Avvocati nella giurisprudenza

abilitati ad adottare ed il principio del pro rata), senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica.

Cass. civ., sez. III, sent. n.12685 del 09-06-2011

(Competenza - causa fra avvocato e cliente - limiti)

Il foro esclusivo del consumatore prevale anche nelle cause contro l'avvocato. Infatti, la lite fra legale e cliente dev'essere discussa presso il Tribunale del distretto dove quest'ultimo ha la residenza. Non è tutto. La residenza del professionista diventa invece decisiva nel caso in cui l'assistito sia un'azienda o un imprenditore.

Cass.civ., sez. II, sent. n.12570 del 09-06-2011

(Opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada - ricorso per cassazione sottoscritto dalla parte personalmente - mancato patrocinio di un avvocato - conversione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - autodifesa esclusiva - esclusione - inammissibilità)

Se è vero che l'articolo 6, n.3, lett.c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali stabilisce il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso, va comunque ricordato che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è necessario il patrocinio di un avvocato e che alla possibilità di autodifesa esclusiva di cui alla Cedu, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sè, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello relativa ad opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, che risulta sottoscritto personalmente dalla parte, la quale si è munita del patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito albo come invece impone l'art. 82, ult. comma, Cpc.

Cass.civ. sez. II, sent. n.12858 del 10-06-2011

(Avvocato - tariffa - subentro del professionista in processo già incardinato - attività difensionale - sussiste)

La circostanza secondo cui, nel caso concreto, l'attività dell'avvocato è consistita nell'intervento in un processo già incardinato, nel quale lo stesso professionista ha recepito pedissequamente il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio predisposto da altri non risulta sufficiente a configurare una attività diversa da quella difensionale della contestazione può infatti avere rilevanza esclusivamente ai fini della quantità e della qualità dell'attività svolta.

Cass.civ. Sez. Unite, sent. n.12903 del 13-6-2011

(Avvocati - giudizi disciplinari e sanzioni - difensore di fiducia - assenza all'udienza dibattimentale - mancata comunicazione all'autorità giudiziaria - violazione dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza - esclusione)

In tema di giudizi disciplinari a carico degli avvocati, nell'eventualità il difensore di fiducia di un imputato non si presenti all'udienza dibattimentale, omettendo di darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente, correttamente il consiglio nazionale forense esclude che una tale condotta sia sanzionabile - quale violazione degli articoli 6, 7, 8 e 38 del codice deontologico forense - per essere l'avvocato venuto meno ai doveri di correttezza, fedeltà e diligenza nei confronti del proprio assistito. I parametri della correttezza, fedeltà, diligenza e adempimento professionale del difensore di fiducia nel processo penale, infatti, devono rinvenirsi nello stesso disegno delle norme del rito penale, tracciando un netto solco tra la singola - insindacabile - scelta di non presenziare a un incombente dibattimentale e la non equivoca opzione per l'abbandono della difesa del proprio cliente. (Stante la equivocità di un dato di mera astensione e la sua riconducibilità a una diversa, alternativa e insindacabile strategia processuale)

Cass.civ. sez. II, sent. 20299 del 04-09-2011

(Elementi idonei alla compensazione - sussistenza - fattispecie)

Nell'ambito di una controversia sull'irrogazione della sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, la motivazione dell'agente verbalizzante sulla mancata

Avvocati nella giurisprudenza

contestazione immediata al trasgressore asseritamente dettata dalla necessità di non intralciare il traffico veicolare (e segnatamente i mezzi del trasporto pubblico locale), risulta insufficiente tanto da legittimare l'accoglimento dell'opposizione ma non di per sè pretestuosa, tanto da rendere astrattamente controvertibili i fatti e, dunque, da indicare elementi idonei per la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

Cass. sez. trib. sent. n.18894 del 16-09-2011

(Assistenza e difesa - diritti di avvocato - attività svolta da procuratore legalmente esercente la professione di avvocato - spettanza - fondamento)

Quando il soggetto abilitato alla assistenza tecnica dinanzi alla commissione tributaria è iscritto in un albo professionale e la remunerazione dell'attività svolta dal professionista risulta regolata da una tariffa professionale al giudice tributario non è lasciata dalla legge alcuna discrezionalità rispetto alla scelta del parametro da utilizzare per la liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente: il magistrato deve attenersi ai parametri della tariffa vigente. Ne consegue che laddove risulta dimostrata l'attività professionale svolta dal legale nel giudizio, il giudice non può esimersi dal liquidare nelle spese di lite poste a carico della parte soccombente anche le voci relative ai "diritti" spettanti al difensore che rivesta la qualità di procuratore legalmente esercente la professione di avvocato.

Cass.civ. sez. II, sent. n.34318 del 15 maggio - 19 settembre 2011

(Truffa - fattispecie in tema di avvocato - pagamento di attività professionale mai iniziata)

E' ravvisabile il reato di truffa nel comportamento dell'avvocato che ottenga il pagamento di fatture per un'attività professionale in realtà mai intrapresa. (Nella specie, secondo la prospettazione accusatoria, si ipotizza che l'avvocato, per ottenere il pagamento delle fatture, aveva fatto firmare alla parte un atto di citazione, notiziandola a mezzo fax dei rinvii del procedimento, che, in realtà, secondo la contestazione, mai era stato avviato).

Cass.pen. sez. I, sent. 34930 del 27-09-2011

(Termini processuali - comparizione - prolungamento - difensore - diritto al prolungamento - esclusione)

Il prolungamento dei termini, previsto dall'art. 174 cod. proc. pen., secondo cui "se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo

161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero dei giorni necessari per il viaggio", non trova applicazione relativamente all'avviso al difensore, il quale non rientra nel novero delle persone, diverse dall'imputato, per le quali l'autorità giudiziaria procedente emette "ordine o invito".

Cass.civ. sez. II, sent. 20256 del 03-10-2011

(Valore esiguo della causa - sproporzione - illegittimità)

Il giudice non può liquidare le spese processuali in modo sproporzionato al valore della causa. In altre parole è illegittima l'evidente sproporzione delle spese liquidate rispetto al valore della causa. questo, entro i cui limiti va corrisposta l'indennità da liquidare nella minor somma tra perdita subita dal danneggiato e utilità ricavata dall'ente locale. E cioè, in mancanza di contratto, l'ingiustificato arricchimento parametrato alle tariffe professionali comprende il compenso da calcolare in rapporto a tali tariffe, ma senza le maggiorazioni facoltative, che non derivino da una incremento di perdite o diminuzioni patrimoniali per il professionista, di cui lo stesso deve dare prova per poter essere indennizzato ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Cass.pen.. sez. V, sent. 37361 del 14-10-2011

(Parte civile - sostituto processuale - esercizio dell'azione civile nel processo penale da parte del sostituto - esclusione - fondamento)

L'assenza della previsione della possibilità, da parte del difensore, di nominare un sostituto che eserciti il potere di costituzione di parte civile è razionalmente interpretato dalla giurisprudenza consolidata, come assenza di legittimazione del sostituto processuale a esercitare l'azione civile nel processo penale. La nomina di un sostituto processuale a norma dell'articolo 102 Cpp, infatti, attribuisce al sostituto unicamente i poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile; quest'ultimo potere è infatti delegabile solo dalla persona offesa o dal danneggiato. Detta assenza di legittimazione può essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.

Cass. lav. sent. 21400 del 17-10-2011

(Giudice del lavoro - patrocinio a spese dello stato -

Avvocati nella giurisprudenza

ammissione provvisoria - revoca - opposizione al presidente del Tribunale - ammissibilità - sussiste)

La soluzione al problema posto dalla lacunosa disciplina afferente il rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione, o la revoca dell'ammissione provvisoria, al richiesto patrocinio a spese dello Stato non può che essere cercata all'interno dello stesso testo unico sulle spese di giustizia, facendo ricorso a quanto dispone lo stesso articolo 142 del Dpr 115/2002, che, sia pure per le doglianze in materia di quantificazione delle spettanze del difensore, richiama lo strumento dell'opposizione ai sensi dell'articolo 84, che a sua volta rende applicabile l'articolo 170 dello stesso testo unico ("Opposizione al decreto di pagamento"): risulta dunque ammissibile l'opposizione presentata dal difensore al presidente del tribunale dopo che il giudice del lavoro, previa revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettava l'istanza di liquidazione presentata dal professionista che aveva difeso la parte in giudizio.

Cass.civ. Sez. Unite, sent. 21584 del 19-10-2011

(Avvocato - codice deontologico forense - Consiglio nazionale forense - decisione - impugnazione di fronte alle Sezioni unite civili della cassazione - vizio di motivazione - accertamenti di fatto - sostanziale richiesta di revisione - inammissibilità)

Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, per vizio di motivazione; tale vizio, peraltro, deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, sicchè risultano inammissibili le doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall'organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sanzione disciplinare comminata all'avvocato che si risolve sostanzialmente nella richiesta di una revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti in punto di fatto e delle valutazioni delle risultanze processuali operate dal Consiglio

nazionale forense.

Cass.civ. Sez. Unite, sent. 21585 del 19-10-2011

(Avvocato - codice deontologico forense - palmario - patto di quota lite dissimulato - fattispecie anteriore all'abolizione del divieto - sanzione disciplinare - legittimità - sussiste)

La somma di denaro che costituisce per il difensore un compenso aggiuntivo per l'esito favorevole della causa di risarcimento danni non deve essere tale da rappresentare una ingiustificata falciatura, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perchè a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell'articolo 45 del Codice deontologico forense, applicabile ratione temporis nel caso di specie), che non può essere dissimulato dalla previsione pattizia di un palmario per l'esito favorevole della lite. Ne consegue che deve essere confermata la sanzione disciplinare inflitta all'avvocato, con congrua motivazione, laddove la valutazione del collegio risulta insindacabile in sede di legittimità, dal momento che le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione unicamente per vizio di motivazione.

Cass.civ. sez. II, sent. 21633 del 19-10-2011

(Avvocato - onorari - liquidazione - giudizio di appello - fissazione apodittica - esclusione - onere di motivazione - fondamento)

In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d'appello non può limitarsi a una apodittica fissazione del compenso spettante al professionista, ma deve determinare, soprattutto in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto al difensore, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, distinguendo ciascuno dei gradi di giudizio di merito, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi tariffari.

Coordinamento e
realizzazione grafica:
Anna Totaro Fila

Contenuti a cura di :
Angelo Galante
Alberto Sansonetti
Franco Perrone
Anna Totaro Fila